



Comune di SORICO

Provincia di COMO

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ai sensi di:

- *D.p.c.m. 1 marzo 1991*
- *Legge 26 ottobre 1995 n° 447*
- *Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13*
- *Linee Guida Regione Lombardia*
- *D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776*



Geom. **Ferrario Christian**

Via Bellera, 22b

22010 - PIANELLO DEL LARIO - (CO)

Cel: 3336181650

P.IVA 03305470134

e-mail: ferrario.geom.christian@gmail.com

e-mail PEC: christian.ferrario@geopec.it

Iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati

della Provincia di Como al n° 2909

ADOTTATO CON DELIBERA CONSIGLIO
COMUNALE N. _____ DEL _____

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO
COMUNALE N. _____ DEL _____

Committente

Amministrazione Comunale di Sorico
P.za Cesare Battisti , 2
22010 Sorico (CO)

Il Progettista

Geom. Ferrario Christian

Il Sindaco

Il Segretario

Oggetto

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Revisione

02

Data

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e del relativo Regolamento di Attuazione.....	4
Art. 2. Validità del R.A.	4
Art. 3. Forme di inquinamento acustico.....	5
Art. 4. Esclusioni	5
Art. 5. Definizioni tecniche.....	5
Art. 6. Misurazioni e controlli	5
CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI.....	6
Art. 7. Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche	6
Art. 8. Valori limite assoluti di immissione.....	7
Art. 9. Valori limite di emissione	7
Art. 10. Valori limiti di attenzione	8
Art. 11. Valori limite di qualità	9
Art. 12. Limite differenziale.....	9
Art. 13. Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle linee ferroviarie	10
CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE...	11
Art. 14. Definizione delle zone territoriali di Classe I.....	11
Art. 15. Definizione delle zone territoriali di Classe II.....	11
Art. 16. Definizione delle zone territoriali di Classe III.....	12
Art. 17. Definizione delle zone territoriali di Classe IV	12
Art. 18. Definizione delle zone territoriali di Classe V	13
Art. 19. Definizione delle zone territoriali di Classe VI	13
Art. 20. Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza.....	14
Art. 21. Classificazione delle ferrovie e delle relative fasce di pertinenza.....	14
CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO.....	16
Art. 22. Redazione del piano di risanamento acustico.....	16
Art. 23. Contenuto dei piani di risanamento acustico	16
Art. 24. Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico	17
CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.....	18
Art. 25. Norme generali.....	18
Art. 26. Impianti a ciclo produttivo continuo.....	18
Art. 27. Piani di risanamento acustico delle imprese	19
Art. 28. Modalità di presentazione dei piani di risanamento.....	19

Art. 29. Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento	20
CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	21
Art. 30. Valutazione di impatto acustico.....	21
Art. 31. Certificato di agibilità	22
Art. 32. Abitabilità degli edifici	22
Art. 33. Concessioni edilizie nella fasce di pertinenza ferroviarie e delle infrastrutture di trasporto	23
Art. 34. Pianificazione urbanistica	23
CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	25
Art. 35. Limiti di accettabilità	25
Art. 36. Rumore prodotto da traffico veicolare.....	25
Art. 37. Rumore prodotto da attività svolte all'aperto.....	26
Art. 38. Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi	27
Art. 39. Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse	27
Art. 40. Luoghi di intrattenimento danzante dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale.....	28
Art. 41. Campane.....	29
CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE	30
Art. 42. Definizione attività temporanee.....	30
Art. 43. Attività soggette	30
Art. 44. Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee.....	31
Tabella 4/A – Limiti e orari per le attività temporanee.....	32
Tabella 4/B – Limiti e orari per le attività temporanee in funzione delle aree di utilizzo.....	32
Art. 45. Autorizzazione in deroga - Richiesta.....	33
Art. 46. Autorizzazione - Rilascio.....	33
CAPO IX - SANZIONI	35
Art. 47. Ordinanze contingibili e urgenti	35
Art. 48. Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale	35
Art. 49. Schiamazzi e rumori molesti.....	35
Art. 50. Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati	35
Art. 51. Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche.....	35
CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	36

Art. 52. Entrata in vigore	36
Art. 53. Aggiornamento delle R.A.	36
CAPO XI – MODULISTICA E BOZZE DI AUTORIZZAZIONE	37
CANTIERI EDILI	37
CANTIERI STRADALI.....	38
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO	39
CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI (deroga ai limiti del r.a.)	40
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC. (deroga ai limiti del r.a.).....	41
SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI NEL R.A. COMUNALE PER ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	42

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e del relativo Regolamento di Attuazione

1. In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e, e comma 2, il Comune di Sorico si dota del presente Regolamento di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (di seguito definite come R.A.), aventi le seguenti finalità:

stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n0 447, secondo i disposti tecnici del documento «Linee guida per la Zonizzazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale 25 Giugno 1993 n0 37724, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

applicare in modo ottimale la Zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

dare, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

Sono abolite, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente R.A., tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2. Validità del R.A.

1. L'osservanza delle norme riportate nel presente R.A. è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Sorico. Il Responsabile del Servizio provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e mediante l'unità operativa dell'A.R.P.A. competente per il territorio.

Art. 3. Forme di inquinamento acustico

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:
inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto; inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 4. Esclusioni

1. Sono escluse, qualora siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina.

Art. 5. Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente R.A. sono indicate nell'allegato A e riproducono quelle stabilite dalla legge 26 Ottobre 1995, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.
2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, del presente R.A. di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate al Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

Art. 6. Misurazioni e controlli

1. Nell'allegato B del presente R.A. sono stabilite in conformità a quanto dispone il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998:
 - a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego.
 - b) le modalità per la misurazione del rumore.
 - c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.
2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio sono di competenza del Comune, che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale tecnico dell'ARPA, nell'osservanza di quanto stabilito nell'allegato di cui al precedente comma. È facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447. Nelle operazioni di controllo tali tecnici qualificati possono essere supportati da personale incaricato della vigilanza dipendente del Comune di Sorico.

CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI

SONORI

Art. 7. Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____, sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, dell'A.R.P.A. competente per il territorio e dei comuni limitrofi, viene approvata la Zonizzazione acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. i marzo 1991, dalla Legge 26 Ottobre 1995 n0 447 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. L'adozione della zonizzazione acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dal D.Lgs. 267/2000.
3. La delimitazione delle zone avviene basandosi:
 - sulla destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano Regolatore Generale del comune;
 - sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;
 - sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
 - sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
 - sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
4. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente R.A., e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
5. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8 del presente R.A..
6. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelle esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito di quelle stabilite dal capo III del presente R.A..
Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 26 comma 2 del presente R.A..
L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e del presente R.A. di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo suggerito art. 3 della L.R 13/01 e DGRVII/9776/02

Art. 8. Valori limite assoluti di immissione

In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

VALORE MASSIMO DI RUMORE CHE PUÒ ESSERE EMESSE DA UNA O PIÙ SORGENTI SONORE NELL'AMBIENTE ABITATIVO O NELL'AMBIENTE ESTERNO, MISURATO IN PROSSIMITÀ DEI RICETTORI.

Tabella 1: Valori limite di Immissione

CLASSE	DESCRIZIONE	Limite diurno dB(A)	Limite notturno dB(A)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità indicate al capo VIII del presente R.A..

Art. 9. Valori limite di emissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti valori limite di emissione, diurni e notturni, massimi ammissibili:

VALORE MASSIMO CHE PUÒ ESSERE EMESSO DA UNA SORGENTE SONORA, RILEVATO IN CORRISPONDENZA DI SPAZI UTILIZZATI DA PERSONE E COMUNITA

Tabella 2: Valori limite di emissione

CLASSE	DESCRIZIONE	Limite diurno dB(A)	Limite notturno dB(A)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Art. 10. Valori limiti di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A, riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
 - a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella 3 di cui all'articolo 11, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella 3 dell'articolo 11. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
3. I limiti di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Art. 11. Valori limite di qualità

4. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 3: Valori limite di qualità

CLASSE	DESCRIZIONE	Limite diurno dB(A)	Limite notturno dB(A)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 12. Limite differenziale

1. Per tutte le classi di cui all'articolo 7, ad eccezione della classe VI, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB(A) durante il periodo diurno
- 3 dB(A) durante il periodo notturno

2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui al D.M. 16 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Oltre a quanto riportato al comma 4 del presente articolo, il criterio del limite differenziale non si applica:

- nei casi previsti dall'articolo 26 del presente R.A.;
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;

4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Art. 13. Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle linee ferroviarie

1. Attualmente, nel territorio comunale sono presenti infrastrutture ferroviarie in esercizio: vengono pertanto stabiliti limiti acustici per le fasce di pertinenza A e B come definite sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459.

CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

Art. 14. Definizione delle zone territoriali di Classe I

1. Le aree del territorio comunale di Sorico classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente R.A.:

Limite di immissione diurno: 50 dB(A)

Limite di immissione notturno: 40 dB(A)

Limite di emissione diurno 45 dB(A)

Limite di emissione notturno 35 dB(A)

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente R.A..

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, quali i luoghi di culto (chiese, cappelle, santuari etc.), gli edifici adibiti ad attività scolastiche, a strutture socio-sanitarie ed assistenziali, i parchi comunali o sovracomunali, etc. qualora non siano posizionate in fregio a strade di grande traffico, oppure presso zone con presenza di numerosi esercizi pubblici.

Art. 15. Definizione delle zone territoriali di Classe II

1. Le aree del territorio comunale di Sorico classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente R.A.:

Limite di immissione diurno: 55 dB(A)

Limite di immissione notturno: 45 dB(A)

Limite di emissione diurno 50 dB(A)

Limite di emissione notturno 40 dB(A)

All'interno delle zone di classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente R.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra loro i quartieri;
- le strade comunali che permettono l'accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari;
- le aree classificate dal P.R.G. come destinate alla residenza, qualora presentino scarsità di insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali.
- Aree non edificate per le quali non si riscontrano livelli di rumore particolarmente intensi ed elevati e per le quali si ritiene opportuno mantenere un clima acustico di quiete.

Art. 16. Definizione delle zone territoriali di Classe III

1. Le aree del territorio comunale di Sorico classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente R.A.:

Limite di immissione diurno: 60 dB(A)

Limite di immissione notturno: 50 dB(A)

Limite di emissione diurno 55 dB(A)

Limite di emissione notturno 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente R.A.

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- le strade provinciali con traffico poco intenso e le loro eventuali fasce di rispetto;
- le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali;
- le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree alberghiere

Art. 17. Definizione delle zone territoriali di Classe IV

1. Le aree del territorio comunale di Sorico classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente R.A.:

Limite di immissione diurno: 65 dB(A)

Limite di immissione notturno: 55 dB(A)

Limite di emissione diurno 60 dB(A)

Limite di emissione notturno 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente R.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare
- le strade situate in prossimità delle aree industriali etc.;
- le aree con alta densità di popolazione;
- le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali);
- le aree con presenza di attività artigianali;
- le aree con presenza di attività industriali
- le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione.

Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale

Art. 18. Definizione delle zone territoriali di Classe V

1. Le aree del territorio comunale di Sorico classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente R.A.:

Limite di immissione diurno: 70 dB(A)

Limite di immissione notturno: 65 dB(A)

Limite di emissione diurno 65 dB(A)

Limite di emissione notturno 60 dB(A)

All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente R.A..

Art. 19. Definizione delle zone territoriali di Classe VI

1. Le aree del territorio comunale di Sorico classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 8 del presente R.A.:

Limite di immissione diurno: 70 dB(A)

Limite di immissione notturno: 70 dB(A)

Limite di emissione diurno 65 dB(A)

Limite di emissione notturno 65 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale.

Art. 20. Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza

1. Per le infrastrutture stradali valgono i limiti e le regolamentazioni stabilite dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004 , n. 142 (in G.U. n. 127 del 1° giugno 2004 - in vigore dal 16 giugno 2004) - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al D.P.R. 142/2004.

2. Qualora i limiti previsti dalle Tabelle A e B non siano tecnicamente conseguibili, si applica quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. 142 del 30.03.2004.

3. Le strade di quartiere e di comunicazione tra i quartieri vengono classificate nella medesima classe in cui sono inserite le aree di pertinenza ed interesse.

4. Le strade con notevole presenza di traffico veicolare ricadenti interamente all'interno del territorio comunale, che interessano il territorio di più comuni, vengono classificate in Classe IV.

5. Ai lati delle strade caratterizzate da intenso traffico veicolare sono individuate fasce cuscinetto, secondo le indicazioni del punto 2.1 della D.G.R. 9776/02. Qualora un fabbricato ricada parzialmente all'interno della fascia cuscinetto, assume la medesima classificazione acustica qualora più del 50% della sua superficie ricada all'interno della fascia cuscinetto stessa; in caso contrario assume la classificazione della zona acustica immediatamente adiacente, all'interno della quale ricade l'altra parte dell'edificio.

6. Le pertinenze dell'edificio inserito a cavallo di un limite di zona tra fasce cuscinetto mantengono la classificazione indicata nella tavola di azionamento della classificazione acustica

Art. 21. Classificazione delle ferrovie e delle relative fasce di pertinenza

1. Nell'ipotesi di inserimento di nuove linee ferroviarie sul territorio comunale di una linea ferroviaria, a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato della linea ferroviaria dovranno essere individuate, ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n0 459, le seguenti fasce di pertinenza ampie complessivamente 250 metri e così suddivise:

- Fascia A: ampiezza 100 metri dalla mezzeria del binario
- Fascia B. ampiezza 150 metri dal limite esterno della Fascia A

3. All'interno delle fasce di cui al precedente comma 3 si applicano i limiti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 18 novembre 1998, n° 459 esclusivamente per il contributo derivante dal transito dei convogli ferroviari.

All'interno della fasce di pertinenza non si applica il limite differenziale.

4. Le immissioni ed emissioni sonore derivanti da sorgenti sonore diverse da quelle connesse con la linea ferroviaria all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie sono soggette ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio per le zone in questione.

CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO

Art. 22. Redazione del piano di risanamento acustico

1. Il Comune di Sorico provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n0 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge.
2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:
 - a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n0 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'articolo 10 del presente Regolamento di attuazione.
 - b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica l'accostamento per più di cinque decibel.
3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 27 del presente R.A., e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n0 447.
4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso.
Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n0 447.

Art. 23. Contenuto dei piani di risanamento acustico

1. Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dell'articolo 19 comma 3, nonché quelli della legge regionale 13/2002, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto.
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

2. L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

Art. 24. Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico

1. Il progetto del piano di risanamento acustico viene adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione entro 30 mesi a far data dall'emanazione della D.G.R. 9776/2003.
2. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13/01. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza: il parere di questo ente tuttavia non è ne obbligatorio ne vincolante.
3. Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.
4. Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.

CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 25. Norme generali

1. Fatte salve le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 relativamente alle industrie insalubri (articolo 216) e di quanto stabilito con Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 sull'elenco delle industrie insalubri stesse, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico e compatibilmente con il Regolamento di Attuazione del Piano Regolatore Generale, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e insediamenti artigianali nelle aree classificate in classe I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore o esercitino un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possano superare i limiti legislativi.
2. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

Art. 26. Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III del presente R.A., non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 della D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nell'articolo 8 del presente R.A..
2. Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione del presente R.A., vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V e VI, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso in cui vengano ad insediarsi in zone di classe diversa dalla VI.
3. Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 30 del presente R.A. e del nulla osta inizio attività.

4. Per la definizione di impianto a ciclo continuo viene considerato quanto stabilito dal decreto Ministero dell'Ambiente 11.12.1996 e dalla Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell'Ambiente al punto 6.

Art. 27. Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti della zonizzazione acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui all'articolo 8 del presente R.A..
2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale. Esso viene indirizzato al Comune che provvede ad approvalo mediante Deliberazione della Giunta Comunale; il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

Art. 28. Modalità di presentazione dei piani di risanamento

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n0 6906; in particolare dovranno essere dettagliati:
- dati identificativi del legale rappresentante dell'attività
 - la tipologia di attività;
 - la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
 - il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
 - la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
 - la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
 - le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
 - i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
 - le modalità tecniche di deguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;

- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati; i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;

2. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici, previsti dalla D.G.R. 6906/2001, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

Art. 29. Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n0 13 il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano.
2. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale

CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO

ACUSTICO

Art. 30. Valutazione di impatto acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di edifici da adibire a:

- nuovi impianti industriali e/o artigianali; impianti sportivi;
- impianti ricreativi (discoteche e similari);
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi;
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

deve contenere un'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo le modalità stabilite dalla Legge 4 gennaio 1968 n° 15 (dichiarazione presentata sotto propria responsabilità personale).

2. La valutazione di impatto costituisce inoltre parte integrante delle domande di nulla osta inizio attività prevista dal Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia.

3. Sono tenuti a predisporre un'adeguata documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti (Amministrazione Comunale compresa) relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
- strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il Comune valuta la documentazione di impatto acustico qualora le opere indicate nel presente paragrafo siano soggette alle procedure di V.I.A. di cui alla legge 8 luglio 1986 n° 349, esprimendo parere di competenza.

4. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido
- b) ospedali
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere ad elevato impatto acustico (art. 8.2 della Legge 447/95 DPR 227/11) tra cui rientrano le infrastrutture di trasporto di cui al DM 142/2004 ed al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

5. Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale e indicare:

- le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione del clima acustico presente nella zona prima dell'insediamento dell'attività;
- la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
- gli interventi tecnici e/o organizzativi che si intendono mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

La documentazione, unitamente alla domanda di concessione edilizia o di nulla osta inizio attività viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere di competenza.

6. Il Responsabile del Procedimento, in seguito al parere negativo dell'A.R.P.A., nega il rilascio della concessione edilizia, licenza od autorizzazione all'attività.

Art. 31. Certificato di agibilità

1. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici e degli impianti di cui al precedente articolo può avvenire soltanto dopo la verifica della conformità delle opere alle disposizioni del presente R.A. e della legislazione in materia di inquinamento acustico, ed al progetto e relazione di previsione di impatto acustico.

2. É facoltà del Responsabile del Servizio richiedere, al fine del rilascio del certificato di agibilità, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui al presente R.A., in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico.

Art. 32. Abitabilità degli edifici

1. Il rilascio del certificato di abitabilità degli edifici adibiti a

residenze o assimilabili;

- uffici e assimilabili;
- alberghi e pensioni o assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, i quali dovranno essere idoneamente dimostrati all'atto dell'istanza per la realizzazione o la ristrutturazione di qualsiasi edificio di dette tipologie.

2. Gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limite attestanti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 33. Concessioni edilizie nella fasce di pertinenza ferroviarie e delle infrastrutture di trasporto

1. La documentazione relativa agli interventi edificatori per nuovi insediamenti residenziali previsti all'interno delle fasce di pertinenza ferroviaria – se ridefinita - e di infrastrutture di trasporto di cui al DPR 142/2004 e ART. 8 del DPR 142/04 deve contenere la documentazione di cui all'articolo 30 del presente Regolamento di attuazione.
2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 sono a carico del titolare dell'atto autorizzativo all'edificazione rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza ferroviaria.

Art. 34. Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.
2. Ad ogni adozione di Piano Regolatore Generale o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta

Regionale del 25 Giugno 1993 n0 37724 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

3. Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati
4. Qualora necessario, può essere richiesta la variante alla classificazione acustica.
5. La variante alla classificazione acustica del territorio comunale non dovrà determinare la necessità di approvare un piano di risanamento acustico da parte dell'Amministrazione Comunale.

CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 35. Limiti di accettabilità

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 del presente R.A..
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

Art. 36. Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Comune di Sorico, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.
2. In particolare sono vietati da parte dei conducenti e proprietari di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:
 - Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione
 - Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto
 - Effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo
 - Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili
 - Transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato
 - Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente
 - Azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari
3. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. In caso

di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

4. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente R.A., qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 142/2004.
- 5 Sono esclusi gli autoveicoli sottoposti a riparazione e/o collaudo all'interno di autofficine, carrozzerie e concessionarie.
6. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengano effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata.
7. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo 6 del presente R.A., e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Responsabile del Servizio.
8. Il Comune di Sorico riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al D.M. 29 novembre 2000 e all'articolo 9 della legge regionale 13/2001 per la formulazione delle osservazioni di competenza. Il Comune si avvale della consulenza dell'ARPA o di un tecnico competente in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

Art. 37. Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nel presente R.A..
2. Ai sensi degli articoli del successivo Capo VIII sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente R.A..
3. Le apparecchiature situate in ambiente asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro

funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 del presente R.A., nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.

4. Il Responsabile del Servizio può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Art. 38. Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi

1. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative, commerciali o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, inteso secondo la definizione riportata nell'allegato A del presente R.A., ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi del Capo III del presente R.A., è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Responsabile del Servizio, sentito il parere degli uffici comunali competenti.

Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo, regolati dal precedente articolo 26.

Art. 39. Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche e ricreative¹, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Tali attività comunque non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell'articolo 12 comma 3 del presente R.A..
2. È facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.
3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Periodo invernale (dal 15 settembre al 15 maggio)	
Da Lunedì a Venerdì	Sabato-Domenica
dalle 8.00 alle 12.00	dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 18.00	dalle 16.00 alle 18.00
Periodo estivo (dal 15 Maggio al 15 Settembre):	
Da Lunedì a Venerdì	Sabato-Domenica
dalle 8.00 alle 12.00	dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 19.00 dalle	16.00 alle 19.00

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio ai sensi degli articoli 43 e 46 del presente R.A..

Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) etc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ect

4. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti. Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.
5. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.
6. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo 8 del presente R.A., ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo come previsto dalla normativa in vigore. In nessun caso il dispositivo di riarmo deve essere automatico.

Art. 40. Luoghi di intrattenimento danzante dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale

1. I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del presente R.A. o dei limiti concessi in deroga, dietro istanza rivolta al Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 45.

2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 no 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Art. 41. Campane

1. Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente R.A., qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.
2. Sulla base delle disposizioni vigenti nella Diocesi di Como e sentita la Parrocchia di Sorico, il suono delle campane viene limitato dalle ore 7:00 alle ore 22:00 sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi. La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche non dovrà mai superare i 4 minuti fatta eccezione per le solennità.
Prima delle funzioni religiose, sarà ammesso, oltre al richiamo, un unico avviso.
3. Sono comunque soggette al rispetto dei limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente R.A. nonché quanto riportato nel trattato Stato-Chiesa del 1984 le immissioni e emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle di cui al comma 1, nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.
4. In caso di superamento dei predetti limiti bisognerà fare riferimento a quanto riportato nel trattato Stato-Chiesa del 1984.

CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 42. Definizione attività temporanee

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

Art. 43. Attività soggette

1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:

- a) Cantieri edili e stradali
- b) Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi
- c) Feste popolari, patronati, politiche effettuate all'aperto Luna park e circhi
- d) Manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto
- e) Concerti all'aperto
- f) Mercati e vendite ambulanti
- g) Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti
- h) Utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno
- i) Spettacoli pirotecnici

2. Per le attività temporanee soggette ad autorizzazione si applica l'articolo 8 della Legge Regionale 13/2001.

3. Il Responsabile del Servizio su comunicazione in carta semplice dell'interessato, autorizza tacitamente l'esercizio dell'attività temporanea, concedendo come limiti acustici massimi, per ciascuna tipologia di attività, quelli riportati nella terza colonna della tabella 4. Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione dei limiti concessi dal presente R.A. relativamente alla propria attività temporanea. L'attività temporanea si considera inoltre autorizzata negli orari di cui alla seconda colonna della tabella 4.

4. Nel caso di richiesta di deroga ai limiti della tabella 4, colonna terza, si applica l'articolo 45 del presente R.A.

5. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune di Sorico, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune, non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.
6. Le attività temporanee di cui al comma 1 che risultino prive di autorizzazione ad emissioni rumorose in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 9 sono immediatamente sospese con ordinanza del Responsabile del Servizio. 29

Art. 44. Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee.

1. Nella tabella seguente vengono riportati per ciascuna attività a carattere temporaneo gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, il limite massimo di immissione ammissibile, il limite massimo che può essere concesso in deroga.
2. Le deroghe ai limiti massimi di immissione consentiti sono concessi, per qualsiasi attività elencata nella tabella seguente, solamente per un'ora, all'interno dei seguenti orari:
- dalle ore 8.00 alle ore 12.00
 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (periodo invernale)
 - dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (periodo estivo)
 - non oltre le ore 23.00 per le attività di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10.
3. Le attività temporanee di cui alla tabella seguente non sono soggette al rispetto del limite differenziale.
4. Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998, in prossimità dei confini delle pertinenze relative all'attività temporanea.

Tabella 4/A – Limiti e orari per le attività temporanee

Tipo di attività	Orario di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo di immissione in deroga
1. Cantiere edili e stradali	Dalle 7.00 alle 12.00 Dalla 13.00 alle 19.00 (estate) Dalle 13.00 alle 18.00 (inverno) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi	70 dB(A)	85 dB(A)
2. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	Dalle 7.00 alle 18.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
3. Luna Park e circhi	Dalla domenica al giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e sabato: fino alle 24.00	Limiti della classe	Nessuna deroga
4. Piano bar all'aperto connesso con esercizio pubblico	Dalla domenica al giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e sabato: fino alle 24.00	Limiti della classe	Nessuna deroga
5. Concerti di musica leggera con impiego di impianti elettroacustici	Dalla domenica al giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e sabato: fino alle 24.00	75 dB(A)	80 dB(A)
6. Manifestazioni politiche, religiose e culturali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 23.00 (estate)	70 dB(A)	Nessuna deroga
7. Feste popolari, sagre, feste politiche	Dalla domenica al giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e sabato: fino alle 24.00	70 dB(A)	80 dB(A)
8. Mercati, vendite ambulanti	Dalle 6.30 alle 18.00 (periodo invernale) Dalla 6.30 alle 19.00 (periodo estivo)	70 dB(A)	Nessuna deroga
9. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Dalle 8.00 alle 12.30 Dalla 14.00 alle 18.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
10. Utilizzo di macchine agricole	Dalle 8.00 alle 20.00	70 dB(A)	80 dB(A)

Tabella 4/B – Limiti e orari per le attività temporanee in funzione delle aree di utilizzo

Area per attività temporanee	Giorni feriali	Sabato Domenica	Limiti previsti in facciata degli edifici adiacenti
Aree di cui all'art. 42	Dalle 6:30 alle 23:30	Dalle 9:00 alle 13:00 Dalle 15:00 alle 24:00	70.0 dB(A)

Art. 45. Autorizzazione in deroga - Richiesta

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti dall'articolo 44 è presentata al comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Responsabile del Servizio e corredata da una relazione illustrativa di:
 - macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
 - tipologie di sorgenti sonore presenti;
 - dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
 - livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
 - livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
 - orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
 - orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
 - durata dell'attività temporanea
2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di immissione sonora e di emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

Art. 46. Autorizzazione - Rilascio

1. L'Ufficio Comunale preposto verifica il rilascio della concessione edilizia nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia troppo incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.
2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:
 - Massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8;
 - Orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti del presente R.A.;
 - Precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico;
3. Nessuna attività di cui all'articolo 43 può essere intrapresa senza inoltrare la comunicazione di cui all'articolo 43 comma 2, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 46. Su tutto il territorio inoltre sono vietati attività pirotecniche estemporanee quali lancio di razzi, spari nel centro

abitato, scoppio di petardi e similari. Sono esclusi dal presente comma gli spari effettuati durante l'attività venatoria, effettuata nel rispetto dei disposti legislativi vigenti.

CAPO IX - SANZIONI

Art. 47. Ordinanze contingibili e urgenti

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma come previsto dalle norme in vigore. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

Art. 48. Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 8, 9, 10, 11, 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma come previsto dalle norme in vigore.

2. Il comma uno non si applica ai casi di cui all'articolo 36 del presente R.A.

Art. 49. Schiamazzi e rumori molesti

1. Chiunque provoca rumori molesti di cui agli articoli 36, comma 2, e 35 in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Locale.

Art. 50. Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 43 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma come previsto dalle vigenti norme e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione di cui all'articolo 43 del presente R.A..

Art. 51. Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all'articolo 40 del presente R.A., sono puniti con sanzione amministrativa in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215 e successivi adeguamenti.

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52. Entrata in vigore

1. Il presente R.A. entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'A.R.P.A. competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.
2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

Art. 53. Aggiornamento delle R.A.

1. Il presente R.A. viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente R.A.. Qualsiasi prescrizione del R.A. che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

CAPO XI – MODULISTICA E BOZZE DI AUTORIZZAZIONE

CANTIERI EDILI

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NEL R.A.

(paragrafo da inserire nelle relative concessioni/autorizzazioni edilizie).

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi é consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nei seguenti orari:

- Dalle 7.00 alle 12.00
- Dalle 13.00 alle 19.00 (estate)
- Dalle 13.00 alle 18.00 (inverno)

entro il limite max. di 70 dB(A) in livello continuo equivalente - Leq(A) - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni viciniori. Devono essere rispettate le disposizioni di cui agli art.42-43-44 del R.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico Regolamento di Attuazione della Zonizzazione Acustica.

(Allegato 2)

CANTIERI STRADALI

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONI DI ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NEL R.A.

(paragrafo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale).

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi é consentito nei giorni feriali, nei seguenti orari:

- Dalle 7.00 alle 12.00
- Dalle 13.00 alle 19.00 (estate)
- Dalle 13.00 alle 18.00 (inverno)

entro il limite max. di 70 dB(A) in livello continuo equivalente - Leq(A) - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni vicini. Devono essere rispettate le disposizioni di cui agli art.42-43-44. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico —
Regolamento di Attuazione della Zonizzazione Acustica

(Allegato 3)

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

**SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO
NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NEL R.A. PER MANIFESTAZIONI IN LUOGO
PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO
(paragrafo da inserire nelle relative licenze).**

L'attivazione di sorgenti rumorose é consentito dalle ore alle ore e dalle ore alle ore e dalle ore (vedere tabella 4 articolo 40 a seconda del tipo di manifestazione) entro il limite max. di (vedere tabella 4 articolo 40 a seconda del tipo di manifestazione) dB(A) in livello continuo equivalente - Leq(A) - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni viciniori. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 40 comma 2 del R.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico — Regolamento di Attuazione della Zonizzazione Acustica.

(Allegato 4)

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI (deroga ai limiti del r.a.)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL R.A. PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

(da allegare alle domande di CC.EE. o CC. STRADALI che già contengono alcuni elaborati cartografici necessari)

AL RESPONSABILE SERVIZIO
DEL COMUNE DI SORICO

Il sottoscritto in qualità di (legale rappr.te/presidente/titolare/
della Ditta con sede legale (via, civico, città, C.A.P., telefono)

CHIEDE

ai sensi degli art.42-43-44-45 per la Tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Sorico
l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di (cantiere
edile - stradale - altro) in Sorico, Via n. civico
dal (gg/mm/aa) al (gg/mm/aa), nella fascia oraria dalle alle nella zona
della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nel R.A. Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
R.A. COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ed a rispettare quanto
previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti.
- 2) Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data

firma

(Allegato 5)

carta legale marca da bollo

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC. (deroga ai limiti del r.a.)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL R.A. PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

(da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici)

AL RESPONSABILE SERVIZIO
DEL COMUNE DI SORICO

Il sottoscritto, in qualità di (presid. dell'associaz./resp. leg. manifest./ecc) della (nome associazione, ente, ditta o altro) con sede legale (via, civico, città, C.A.P., telefono)

CHIEDE

ai sensi degli art.42-43-44-45 del R.A. per la Tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Sorico l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea consistente in (concerto/luna park/manifestazione/ecc.) in Sorico, (via/piazza n.)

dal (gg/mm/aa - orario inizio) al (gg/mm/aa - orario fine) nella zona

..... della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nel R.A. Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del R.A. COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. Planimetria della zona interessata dalla manifestazione, compresa un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti (estratto P.G.T.).
2. Planimetria dell'area con evidenziate le sorgenti e i confini.
3. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, loro ubicazione e caratteristiche costruttive: potenze installate, potenze utilizzate, presenza di eventuali limitatori, ecc..

In fede.

Data

firma

(Allegato 6)

**SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI NEL R.A. COMUNALE
PER ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata dal sig., in qualità di
....., ai sensi degli art. 42-43-44-45 del R.A. per la Tutela
dall'Inquinamento Acustico del Comune di Sorico volta ad ottenere l'autorizzazione ad
esercitare l'attività di in deroga ai limiti previsti dal citato R.A.;

Visto il parere ARPA/ASL prot. del

AUTORIZZA

Ai sensi degli art. 45-46 del R.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico l'attività di
..... in deroga ai limiti stabiliti dal citato R.A..

L'attivazione di sorgenti sonore é consentita nei giorni dalle ore
..... alle ore in deroga ai 70 dB(A)
Leq(A).

(eventuali altre specifiche prescrizioni:))

(Allegato 7)

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico deve contenere almeno i seguenti elaborati, i quali devono essere comunque integrati con le specifiche richieste dalla D.G.R. 8 marzo 2002 no 8313 relativamente alle singole problematiche analizzate:

1) UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI É INSERITO.

Specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento é ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, in base alla suddivisione indicata dalla Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

2) SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE.

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione contenente:

- a) descrizione delle attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- b) caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- c) Potenza sonora degli impianti
- d) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata é continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

3) SOGGETTI RICEVENTI o RICETTORI SENSIBILI.

- a) Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc..).

4) LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI IN PREVISIONE.

- a) Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'insediamento dell'attività, specificati da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);

b) Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti), possibilmente calcolati tenendo conto dell'incremento derivante dalle nuove sorgenti sonore.

5) DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE

Se risulterà necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 01/03/91, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività di rispetto dei limiti di legge.

6) QUALSIASI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE.

7) ELABORATI CARTOGRAFICI

1) Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui é ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto. N

Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:

- a. i confini dell'insediamento.
- b. le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria, ecc..
- c. le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi.
- d. gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.

2) Estratto della zonizzazione acustica del territorio comunale relativa alla zona di ubicazione dell'insediamento.

3) Certificati e grafici relativi alle misurazioni effettuate per la valutazione del clima acustico e dell'impatto acustico.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE REDATTA E FIRMATA DA UN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE. RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA LEGGE 44711995.